

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 1999

ADDI' 23 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - BONADONNA - DONATO

DELIBERAZIONE N° 5544

OGGETTO: Permesso di ricerca per acqua minerale e termale denominato "FONTANA DI PAPA" sito in territorio del Comune di Ariccia, provincia di Roma.



SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Permesso di ricerca per acqua minerale e termale denominato "FONTANA DI PAPA" sito in territorio del Comune di Ariccia, provincia di Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;
- VISTO il R.D. 29.7.1927, n.1443;
- VISTO il D.P.R.29.6.1955, n.620;
- VISTO il D.P.R.14.1.1972, n.2;
- VISTO il D.P.R.24.7.1977, n.616;
- VISTA la L.R.2.5.1980, n.30 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R.26.6.1980, n.90;
- VISTA la L.R.22.7.1993, n.31;
- VISTA la legge 15.5.1997, n.127;
- VISTA la corredata istanza prot. n.3492, presentata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ariccia, diretta ad ottenere il permesso di ricerca per acqua minerale e termale da denominarsi "FONTANA DI PAPA" sito in territorio del Comune di Ariccia, provincia di Roma, sull'area di Ha 42.12.29 (ettari quarantadue, are dodici e centiare ventinove), indicata nel piano allegato all'istanza;
- VISTA  la nota prot.n. ⁵³⁴³ ~~508~~ del ^{2.8.1999} ~~17.1.1996~~ dell'Assessorato allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, con la quale - ai sensi dell'art.5 del R.D.29.7.1927, n.1443 -, l'istanza suddetta è stata comunicata all'Amministrazione Provinciale di Roma, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma ed al Comune di Ariccia, senza che nei termini di legge gli Enti predetti abbiano presentato osservazioni in merito al conferimento del permesso di ricerca;
- VISTA la relata del Segretario del Comune di Ariccia, datata 23.8.1999, trasmessa con nota prot.n.18482 di pari data dalla quale risulta che la suddetta istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del predetto Comune dal 5.8.1999 al 21.8.1999 senza dare luogo ad opposizioni;
- CONSIDERATO che dalla relazione idrogeologica prodotta a corredo della predetta istanza, sussistono sufficienti elementi ed indizi per il rinvenimento di falda mineralizzate;
- VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 15 settembre 1999 dalla Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali;



RITENUTO

in base alle risultanze degli accertamenti e dell'istruttoria dell'istanza che sussistono i presupposti oggettivi ed i requisiti di legge per il conferimento del chiesto permesso di ricerca, al Comune di Ariccia, con il contenuto appresso indicato;

all'unanimità;

DELIBERA

Art.1 - Al Comune di Ariccia, è accordato per la durata di anni tre, a decorrere dalla data della presente deliberazione, il permesso di effettuare lavori di ricerca per acqua Minerale e Termale denominato "FONTANA DI PAPA" sito in territorio del Comune di Ariccia, provincia di Roma.

Art.2 - L'area del permesso di ricerca avente una estensione di Ha 42.12.29 (ettari quarantadue, are dodici e centiare ventinove), è delimitata con linea perimetrale gialla continua sul piano catastale alla scala 1:2000 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante.

Art.3 - Il Comune di Ariccia, titolare del permesso di ricerca, è tenuto:

- a) ad iniziare i lavori di ricerca entro tre mesi dalla data di notifica della presente deliberazione;
- b) ad ottemperare, in modo particolare, a quanto prescritto dagli artt.62 e 64 del D.P.R. 9.4.59, n.128 sulla polizia delle miniere e delle cave, in merito alle distanze delle perforazioni;
- c) a conservare i campioni delle rocce attraversate e delle sostanze minerali incontrate fino alla fine della perforazione e non possono essere distrutti o dispersi prima di mesi sei dal termine della trivellazione senza autorizzazione della Regione Lazio - Ufficio Acque Minerali e Termali (art.67, comma secondo, del D.P.R.9.4.59, n.128);
- d) ad isolare i fluidi diversi da quelli ricercati nei loro orizzonti e prima di procedere all'operazione di chiusura, almeno quarantotto ore prima, deve darne avviso all'Ufficio Acque Minerali e Termali dell'Assessorato allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio (art.68 del D.P.R.9.4.59, n.128);
- e) a trasmettere, entro trenta giorni dall'ultimazione della perforazione, alla Regione Lazio - all'Ufficio Acque Minerali e Termali il profilo geologico del foro corredato da grafici e notizie relative alle operazioni di cementazione eseguite e dei risultati ottenuti (art.70 del D.P.R.9.4.59, n.128);
- f) ad informare ogni quattro mesi la Regione Lazio - Ufficio Acque Minerali e Termali, sull'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;
- g) ad attenersi alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Regione Lazio, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori di ricerca, nonché a munirsi delle eventuali autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente;
- h) a corrispondere alla Regione Lazio:
 - il diritto proporzionale annuo anticipato di £.1.075.000 (lire unmilionesettantacinquemila) pari a £.25.000 (lire venticinquemila) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso di ricerca, ai sensi del quarto comma dell'art.5 della L.R.26.6.80, n.90, così modificato dall'art.1 della L.R.22.7.93, n.31;
 - la tassa di concessione regionale di £.324.000 (lire trecentoventiquattromila) ai sensi della L.R.2.5.80, n.30 e successive modificazioni.

Art.4 - Nel caso che i possessori dei fondi si opponessero ai lavori di ricerca, il Comune potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia di Roma, per la necessaria assistenza.

Art.5 - Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi. La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127.

Il presente atto deliberativo sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

01 DIC. 1999



IL PRESIDENTE: F. IO PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F. IO DOT. SAVERIO GUCCIONE